



COMUNE DI STENICO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n° 8 del 20/02/2024

Della Giunta Comunale

OGGETTO: *Affido alla società Giudicarie Energia Acqua Servizi - G.E.A.S. S.p.A. – dell'incarico di realizzazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio del Comune di Stenico.*

L'anno duemilaventiquattro addì 20 - venti - del mese febbraio alle ore 15:00, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale, in videoconferenza/presenza:

I Signori:

Mattevi Monica	SINDACO	Presente
Failoni Mirko	Vice SINDACO	Assente
Badolato Francesca	ASSESSORE	Presente
Nicolli Simone	ASSESSORE	Presente
Bressi Floro	ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario comunale: **Giordani Federica**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Mattevi Monica** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

In questi ultimi anni il controllo del territorio è risultato fondamentale per la sicurezza dei cittadini. In affiancamento al sistema di videosorveglianza già attivo in grado di monitorare l'accesso e l'uscita dei veicoli dal nostro Comune, in modo da mettere a disposizione delle forze dell'ordine uno strumento adatto a prevenire e stroncare sul nascere eventuali azioni criminose, l'amministrazione ha intenzione di implementare il sistema ed in particolare intende provvedere alla:

- realizzazione della linea di trasmissione dati, parte in fibra ottica e parte con ponti Wi-Fi, da Stenico a Villa Banale;
- installazione, all'interno del municipio di Stenico, del computer server dedicato all'impianto;
- installazione di un "varco" per la lettura delle targhe delle automobili sulla strada statale n. 421, nell'abitato di Villa Banale;
- installazione di telecamere per la sorveglianza delle isole ecologiche di Stenico, Villa Banale e Premione.

Si evidenzia come:

- la rete di videosorveglianza urbana è un sistema che necessita di una gestione coordinata ed integrata fra territori contigui e confinanti;
- è quindi sempre più evidente la necessità di dover ottimizzare ed integrare le funzioni ed i servizi connessi al sistema di cui trattasi e dalla rete di collegamento anche in fibra ottica;
- in un'ottica futura di breve periodo è necessario ricorrere ad una gestione che consenta di fornire risposte tecnologiche e dotazioni strutturali idonee alle funzioni da svolgere a garanzia di un servizio più efficiente e con modalità più integrate.

Questi servizi non sono eseguibili con le maestranze e personale tecnico del Comune di Stenico, mediante amministrazione diretta, e che pertanto sussiste la necessità di procedere ad affidamento di tali servizi all'esterno a Società specializzate.

Il Comune di Stenico è socio della società "in house" – Geas s.p.a. possedendo n. 18.130 azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale unitario di € 1,00.= pari all'1,59% del capitale sociale e con deliberazione del Consiglio Comunale 30 dd. 20/12/2018 ad oggetto *"Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento e Censimento ordinario delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 18 co.3 bis 1 L.P. 1 febbraio 2005, n. 1."* si confermava il mantenimento della partecipazione nella società Geas S.p.A., partecipazione confermata anche nel censimento annuale delle partecipazioni al 31/12/2018 con la compilazione delle schede di rilevazione, effettuata in data 15.05.2020 sul Portale Tesoro.

Si intende pertanto affidare alla società "in house" Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.a, in sigla GEAS S.p.A., con sede in Tione di Trento (TN) – Via Padre Gnesotti n. 2 – c.f. 01811460227, l'attività strumentale di progettazione e realizzazione delle opere necessarie per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio del Comune di Stenico, nella convinzione che, per quanto segue, si tratti di una modalità che più di altre garantisce gli interessi dell'amministrazione ed il risultato finale di interesse pubblico.

L'art. 4, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 175/2016 recita testualmente: *"Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: [...]; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"*.

Dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs 36/2023) il quale, come osservato da una recente deliberazione della Corte dei Conti per il Veneto (n. 145/2023), sembra recare delle aperture all'affidamento in house per lavori e servizi ai sensi dell'art. 7 - Principio di auto – organizzazione amministrativa che dispone che le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione Europea e che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società "in house" lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1,2 e 3 comma 2.

I principi per i quali viene chiesta l'applicazione riguardano: il risultato (nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza), la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, e l'accesso al mercato degli operatori economici.

Si è verificata, inoltre, la "convenienza" per la collettività nel caso di affidamento dei lavori di cui al presente provvedimento a GEAS S.p.a. in quanto:

a) la società a totale partecipazione pubblica, garantisce semplicità di regole decisionali ed un processo di programmazione, pianificazione e controllo delle attività ad essa commissionate certamente più consolidato ed incisivo rispetto ad un soggetto privato;

b) l'affidamento alla società in house, già presente sul territorio comunale con mezzi adeguati e tecnici in possesso di idonee professionalità ed adeguato know how, consente di realizzare un notevole risparmio economico e di conseguenza, un affidamento improntato al principio generale di economicità;

c) il Comune ha un ruolo attivo nel controllo e verifica della società partecipata e delle attività da essa svolte;

d) l'affidamento diretto alla propria società partecipata a capitale totalmente pubblico evita l'esternalizzazione degli eventuali profitti d'impresa;

e) GEAS S.p.a. dispone di tutti i mezzi tecnici, operativi ed organizzativi per l'esecuzione del servizio richiesto.

Soddisfare il principio del risultato di cui al D. Lgs 36/2023 si traduce, nel caso di specie, nel perseguire la massima tempestività nell'affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico, ricercando il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo che è ottenuto considerando che GEAS spa esegue lo stesso tipo di prestazione per diversi comuni e quindi opera in una economia di scala ed è in grado di ottemperare agli obblighi normativi nel rispetto della tempistica richiesta.

L'affidamento del servizio alla Società consente alla stessa di rafforzare la propria struttura organizzativa e industriale allo scopo di realizzare una gestione dei servizi aggiuntivi a costi sempre più concorrenziali, attraverso lo sviluppo di sinergie territoriali e dimensionali.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione.

Ritenuto sufficientemente comprovata la motivazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto alla base del presente atto deliberativo ed appurato inoltre che nel caso di specie non trovano applicazione gli obblighi in materia di acquisizione di beni e servizi di cui al D.L. n. 52/2012 convertito in L. n. 94/2012 in quanto trattasi di affidamento "in house" a società di sistema e per difetto quindi del requisito di terzietà nell'affidamento medesimo.

Verificato che il Comune di Stenico per conto di tutti i comuni soci di GEAS s.p.a. ha provveduto a presentare domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di società in house.

Dato atto che ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs 36/2023 il presente atto costituisce decisione a contrarre ed individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale ed eventualmente quelli inerente le capacità tecnico professionale e di capacità economico finanziaria.

Considerato che in relazione a quanto sopra indicato:

1. trattasi di servizi strumentali (non pubblici d'interesse generale) disponibili sul mercato in regime di concorrenza;
2. preventivamente è stata effettuata la valutazione della congruità dell'offerta sopraccitata e l'oggetto interessa i lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel Comune di Stenico per una spesa complessiva di Euro 105.000,00;
3. per quanto riguarda il servizio in argomento e le attività connesse, questi seguiranno, per quanto esternalizzato, le procedure pubbliche di affidamento e pertanto eventuali economie ottenute dalla Società ricadranno a totale beneficio del Comune sulla base di adeguata rendicontazione in similitudine al caso in cui l'intervento fosse gestito in amministrazione diretta;
4. per quanto riguarda le competenze spettanti alla GEAS S.p.A. queste sono a copertura dei costi totali operativi ed extra operativi a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della Società, omnicomprensivi delle attività di coordinamento, controllo e verifica e rendicontazione, a sostegno dell'offerta che ha come obiettivo quello di risultare congrua e vantaggiosa rispetto all'affidamento al libero mercato di tali attività diversificate e complesse;
5. quanto sopra anche con riferimento all'immediata disponibilità che si richiede per l'avvio dell'iniziativa, a fronte di un rischio ritenuto per l'Ente socio e per la Società compatibile e ragionevole, quale fattore distintivo a favore della collettività di riferimento, viceversa non riscontrabile sul mercato;
6. va inoltre considerato, ai fini della congruità del rapporto "qualità-prezzo" dell'offerta della GEAS S.p.A. che la medesima pone nella condizione il Comune di evitare l'impiego di risorse umane e tecniche interne che avrebbero comunque un loro costoso significativo ad oggi non disponibili, di fatto l'attuale dotazione organica del personale interno non consente, almeno al momento e verosimilmente per alcuni anni, di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
7. non esistono per il momento convenzioni Mepat relative all'incarico in argomento;
8. le prestazioni ricomprese nella proposta della GEAS S.p.A., sopra richiamate sono ritenute idonee a soddisfare le esigenze dell'Ente e della Collettività, atteso che non sussistono "ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house" (considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del TAR del Veneto, sez. I 25/08/2015 n. 949 per poter motivare l'indizione di una gara pubblica anziché un affidamento in autoproduzione). Va tuttavia precisato che, secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, la natura tecnico-discrezionale della valutazione effettuata dalla P.A. fa sì che essa sfugga all'ordinario sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che questa non si presenti manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità od arbitrarietà, ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti.

9. le ragioni del mancato ricorso al mercato sono anzitutto da individuarsi nel patrimonio di esperienza posseduto dalla GEAS, nella congruità e ragionevolezza dell'offerta in una logica "qualità/prezzo", nella conoscenza degli impianti che inducono a ritenere sussistente una riduzione del costo finale dell'attività strumentale.

Preso atto e analizzata la relazione del responsabile dell'ufficio tecnico – patrimonio prot. 778 di data 20.02.2024, agli atti, in merito alle considerazioni sulla legittimità dell'affidamento alla società in house Geas S.p.a. e la dimostrazione della congruità dell'offerta economica dalla stessa presentata.

Visto l'art. 7, c. 2 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il quale cita: *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1,2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato"*.

Vista ed esaminata la convenzione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e rilevato che:

- la Convenzione oggetto di approvazione disciplina i rapporti di contesto, economici e finanziari e quindi la disciplina da applicarsi alla scadenza della medesima;
- l'impegno di spesa, derivante dal presente provvedimento, risulta coerente con le previsioni economiche – finanziarie del Comune di Stenico, in quanto detta iniziativa è contenuta negli strumenti programmatici;
- tenendo conto di quanto fin qui precisato, il rapporto "qualità/prezzo" trova specifica ottimizzazione nell'affidamento in house alla sopraddeata partecipata, in alternativa allo sviluppo in economia o tramite appalti o ad altre ipotesi gestorie previste dal vigente ordinamento.

Vista la L.P. 26 maggio 2023, n. 4 "Variazione al bilancio della PAT per gli esercizi finanziari 2023-2025 e disposizioni urgenti in materia di tributi locali, di finanza locale, di patrimonio, di contratti pubblici e di personale" ed in particolare l'art. 11 che prevede tra il resto la possibilità di procedere all'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 140.000 euro.

Rilevato che la spesa complessiva di € 105.000,00 trova risorse adeguate al Cap. A.I. 3689 codice di bilancio 10.05.2.02.

Vista la regolarità del Durc on line dell'impresa GEAS spa e delle annotazioni riservate.

Vista la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e relativo Regolamento di attuazione D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg.

Constatato che la ditta offre garanzie di qualità, professionalità, affidabilità e serietà, anche alla luce di incarichi già eseguiti negli anni scorsi.

Vista la bozza della “Convenzione a disciplina dei rapporti di cui all’art. 7, c. 2, lett. d), d.lgs. 175/2016”, composta da n. 9 articoli che si allega alla presente sub A) redatta nel rispetto delle disposizioni contrattuali contenute nello statuto e/o nei patti parasociali della GEAS S.p.A. e ritenutala meritevole di approvazione.

Ritenuto pertanto necessario dare luogo alla stipula della citata “Convenzione” autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione della stessa.

Ritenuto inoltre necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente provvedimento il prima possibile.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione in oggetto i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 rilasciati rispettivamente dal Responsabile della struttura di merito e dal Responsabile del Servizio finanziario;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’articolo 53 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
- il regolamento di contabilità e lo statuto comunale vigenti.

A voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1 per quanto in premessa esposto, di approvare la “Convenzione a disciplina dei rapporti di cui all’art. 4, c. 2, lett. d), D. Lgs. 175/2016”, il cui schema è allegato sub A) e citata nella parte narrativa.
- 2 di approvare il quadro economico presentato dalla GEAS S.p.A., allegato sub B), come citato nella parte narrativa per la realizzazione dei “Lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio del Comune di Stenico”, per una spesa complessiva di Euro 105.000,00.
- 3 di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la “Convenzione” di cui al precedente punto n. 1.
- 4 di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in € 105.000,00 al Cap A.I. 3689 -Cod. bilancio 10.05.2.02 del bilancio di previsione dell’anno in corso il quale presenta adeguata disponibilità.
- 5 di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, al fine di proseguire velocemente l’iter dell’opera.
- 6 di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:

- a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2
- b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Mattevi Monica
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giordani Federica
(Firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comune di Stenico su attestazione del messo certifica che il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale, nei modi di legge dal 23/02/2024 al 04/03/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giordani Federica
(Firmato digitalmente)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente alla affissione all'albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 comma 2 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige" e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giordani Federica
(Firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

Addì 20/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giordani Federica
(Firmato digitalmente)
